



Comunità Alto Garda e Ledro

Riva del Garda (TN)

DETERMINAZIONE N. 263 DEL REGISTRO GENERALE

ID: 112858628

ASSUNTA IL GIORNO: 19.04.2024

DA

UFFICIO: **TECNICO**
SERVIZIO: **TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE DEL TERRITORIO**
RO DI COSTO: **RSU**

GA

OGGETTO:	Stipula di un contratto di locazione dal 1^ maggio al 31 Dicembre 2024 di una area con capannone nel comune di Arco in disponibilità dalla Società F.lli BONORA S.r.l. per deposito attrezzature servizio raccolta rsu.
----------	---

IL RESPONSABILE DI RISULTATO

Premesso che:

- la Comunità Alto Garda e Ledro gestisce in appalto il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, raccolte differenziate e servizi accessori nei Comuni dell'ambito della Comunità, in base alla delega delle amministrazioni comunali come da ultimo approvata con convenzione rep. n. 205 del 21.09.2017, a valere fino al 31.12.2025;
- secondo quanto disposto dall'articolo 4 del capitolato speciale d'appalto per lo svolgimento del servizio di cui sopra la Comunità Alto Garda e Ledro provvede all'acquisto e alla distribuzione delle attrezzature per la raccolta porta a porta (bidoni carrellati, mastelli, bidoncini, roll container, ecc.);
- la Comunità Alto Garda e Ledro con contratto di data 31 agosto 2022 e successive proroghe ha provveduto all'affitto fino al dicembre 2023 di un'area in C.C. Romarzollo di proprietà della ditta F.Ili Bonora S.r.l. per il deposito delle attrezzature per la raccolta porta a porta acquistate e che dovevano essere ancora acquistate;

Rilevata ora la necessità per la Comunità Alto Garda e Ledro, di poter disporre ancora per un periodo di mesi 8 circa di un'area idonea da adibire a deposito delle attrezzature per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani già consegnate o in fase di consegna, alcune delle quali abbisognano di essere collocate al coperto, al riparo dalle intemperie al fine di preservarne il più a lungo possibile la funzionalità.

Rilevato che la p.ed. 1.152 CC Romarzollo risulta un'area particolarmente favorevole al deposito delle suddette attrezzature in quanto risulta baricentrica rispetto al territorio della comunità, trovandosi al confine tra il comune di Arco e quello di Riva del Garda, risulta dotata di pavimentazione in asfalto e di un capannone per poter depositare le attrezzature che ne hanno necessità.

Rilevato altresì che la suddetta realtà immobiliare, che catastalmente ricade in categoria D/8, risulta di proprietà della Ditta Rigotto Tiziano s.r.l. ma attualmente affittata alla società F.Ili Bonora S.R.L. con sede ad Arco Via Ovo 38 con possibilità di subaffitto (scrittura privata d.d. 20 febbraio 2023 agli atti).

Rilevato che le pubbliche amministrazioni devono provvedere all'approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip spa, o, in assenza di specifica convenzione Consip, tramite uno dei mercati elettronici della pubblica amministrazione (nazionale ME.PA o della Provincia Autonoma di Trento CONTRACTA);

Preso atto che sussistono le condizioni per l'affidamento a trattativa privata diretta, ai sensi dell'art. 21, 2° comma, lettera h) e 4° comma, della L.P. n. 23/90;

Ritenuto di procedere ad attivare un affidamento diretto, tramite la piattaforma CONTRACTA, inviando apposita richiesta alla società F.Ili Bonora S.r.l. con sede ad Arco (TN) in via Ovo, 38 - P.IVA e C.F. 01166620227;

Vista l'offerta economica della società F.Ili Bonora S.r.l., pervenuta tramite la piattaforma CONTRACTA, dettagliata nella comunicazione prot. n. 4.496 di data 12.04.2024, per un importo complessivo, a corpo, di euro 20.000,00 oltre IVA al 22% per le attività sottoelencate;

- locazione area esterna/interna per deposito attrezzature servizio RSU – importo complessivo per mesi 8 di euro 20.000,00 oltre IVA al 22% pari ad euro 4.400,00 per complessivi euro 24.400,00;

L'attività prevista dovrà essere resa entro il 31.12.2024 ed è comprensiva nel costo del canone dei costi di movimentazione/trasloco delle attrezzature della Comunità Alto Garda e Ledro, con sistemazione delle stesse e scarto di quelle danneggiate.

È prevista la possibilità di formale regolare disdetta con preavviso di mesi 1 per entrambe le parti.

Considerata l'offerta economica presentata congrua e conveniente per l'Amministrazione;

Ritenuto pertanto opportuno sottoscrivere con la società F.lli Bonora S.r.l. con sede in Via Ovo 38 ad Arco - P.IVA e C.F. 01166620227 il contratto di locazione n. 8 mesi (da maggio a dicembre 2024) per complessivi euro 20.000 oltre ad IVA 22%, quindi per mensili euro 2.500,00 a seguito dell'offerta presentata;

Visto che la ditta F.lli Bonora S.r.l. risulta regolare ai fini del DURC, valido dal 06.02.2024 al 05.06.2024, come da documentazione conservata agli atti;

Precisato che l'impegno di spesa conseguente al presente provvedimento è assunto nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 183 rubricato "Impegno di spesa" del D.Lgs 267/2000 e s.m.;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), in vigore dal 1° gennaio 2016, contiene disposizioni per il rafforzamento dell'acquisizione centralizzata ed il conseguimento di maggior economicità ed efficienza negli approvvigionamenti di beni e servizi;

Tenuto conto che l'art. 36 ter 1, comma 6, della Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.ii. prevede che "Quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni previste dal comma 5 le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Rimane in ogni caso ferma la facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP spa, ad eccezione dei casi di esclusione individuati dal comma 5. Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP spa";

Dato atto peraltro che, per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro, ai sensi dell'art. 1, c. 450 della L. 296/2006, le amministrazioni pubbliche non sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328 del D.P.R. 207/2010;

Accertata la possibilità di ricorrere all'affidamento a trattativa privata, trattandosi di importi fino alla soglia prevista dalla normativa statale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21, comma 4° comma della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. recante disposizioni in materia di attività contrattuale della Provincia Autonoma di Trento;

Tenuto conto di quanto sopra e richiamata, per quanto non espressamente precisato, la disciplina prevista dalla Legge Provinciale 19/07/1990 numero 23 e ss.mm.;

Richiamato altresì il nuovo Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ed in vigore a partire dal 01 luglio 2023;

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base

al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2. dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 articoli 21, comma 4 e 36 bis "disciplina dell'attività contrattuale dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" applicabile anche agli atti della Comunità;

dato che il presente atto costituisce determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 13 della medesima legge provinciale;

Visti:

- la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige";

- la Legge provinciale n. 18 dd. 09.12.2015 "Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";

- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.ii.;

- il Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 12 di data 28.05.2018;

- il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 10 di data 07.03.2017;

- Documento Unico di Programmazione 2024 - 2026 approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 1 di data 11.01.2024;

- Bilancio di Previsione 2024 - 2026 approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 2 di data 11.01.2024;

- Piano Esecutivo di Gestione 2024 - 2026 approvato con Decreto del Presidente n. 2 di data 18.01.2024;

- lo Statuto della Comunità Alto Garda e Ledro pubblicato sul B.U.R. numero 1 del 04.01.2018;

- la Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 e ss. mm.ii. «Norme in materia dell'autonomia del Trentino»;

- la Legge Provinciale 06.07.2022 n. 7 "Riforma delle Comunità: modificazione della Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3".

Accertato che il presente atto rientra nella competenza di gestione affidatagli dal Presidente della Comunità;

DETERMINA

- Di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, mediante trattativa diretta, tramite piattaforma CONTRACTA (rif. n. pratica telematica PIO92545-24) con la stipula di un contratto di locazione per il periodo 1^ Maggio - 31 Dicembre 2024, mediante sottoscrizione di scrittura privata con la Soc. FRATELLI BONORA s.r.l. con sede in via

Ovo n. 38 – Arco, codice fiscale e partita IVA n. 01166620227, riguardo all'area contraddistinta dalla p. ed. 1.152 (F.M. 13) in C.C. Romarzollo da adibire a deposito di materiali e/o attrezzature per la gestione del servizio di raccolta RSU, per Euro 2.500,00 mensili (oltre ad I.V.A.) con importo totale di Euro 20.000,00 oltre ad I.V.A. - alle condizioni tutte come dal relativo schema di contratto, in allegato "A" al presente provvedimento;

- Di approvare lo schema di contratto di cui al punto 1 del presente dispositivo;
- Di provvedere direttamente alla relativa sottoscrizione, nell'ambito delle proprie competenze gestionali attribuite, come da PEG 2024/2026 approvato;
- Di impegnare la somma di Euro 20.000,00 oltre ad IVA di legge al 22%, quindi per complessivi **Euro 24.400,00** al capitolo **4.660** (missione 9, programma 3, cod. Piano dei conti finanziario U.1.03.02.07.001) del bilancio di esercizio 2024, che presenta idonea e sufficiente disponibilità;
- Di impegnare altresì l'importo di € 248,00 per le spese di registrazione (€ 200,00 e di bollo del contratto - triplice copia € 48,00), al capitolo 4685/30 (missione 9, programma 3, cod. Piano dei conti finanziario U.1.02.01.02.01) del bilancio di esercizio 2024;
- Di accertare l'importo di Euro 124,00 quale quota di compartecipazione alle spese di registrazione contrattuali al capitolo 2.142 del bilancio in corso.
- Di dare atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti del/la Responsabile del Servizio proponente né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui agli artt. 7 e 14 del "Codice di comportamento del personale dipendente" della Comunità Alto Garda e Ledro, approvato con decreto del Presidente n. 4 di data 25.01.2023;
- Di disporre la pubblicazione del provvedimento all'Albo Telematico del Consorzio dei Comuni ai sensi dell'art. 7 comma 1 della L.P. 8/2012.
- Di dare atto che l'obbligazione diverrà esigibile entro il 31.12.2024;
- Di subordinare il perfezionamento del contratto, all'assunzione da parte del fornitore degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136;
- Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 5 del regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 12 del 28.05.2018, dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto;
- Di precisare, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, Legge Provinciale 30.11.1992 n. 23 e ss.mm., che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - al Tribunale Regionale di Trento, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia interesse concreto ed attuale;
 - straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni;

LA RESPONSABILE
dott. ssa Gelmini Annalisa

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

La presente Determina è stata ricevuta in data:
Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità e si trasmette la presente determinazione al Servizio Segreteria Generale per l'inserimento nella Raccolta Ufficiale delle Determinazioni per la pubblicazione.

Registrato l'impegno con il numero sul capitolo del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2023.

Data:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott: Alessandro VICENTINI

ovvero

La presente determinazione viene dichiarata improcedibile, rinviata al mittente ed al Servizio di Segreteria Generale, a causa di assenza della copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento di Contabilità, come risulta dalla documentazione allegata.

Data:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott: Alessandro VICENTINI

SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE

Si conferma l'inserimento nella Raccolta Ufficiale delle Determinazioni al n.:

Pubblicata notizia della presente Determinazione con elenco delle determinazioni assunte nel mese di esposto all'Albo della Comunità Alto Garda e Ledro in data come da documentazione in atti

IL SEGRETARIO REGGENTE